

**SCHEMA DI CONTRATTO PER PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI DELL'ARCHITETTO**

**PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE COMPENSI DELLA FEDERAZIONE  
ORDINI ARCHITETTI P.P.C. DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**

*Stesura luglio 2014*

## **PREMESSA**

Il seguente schema di contratto costituisce una traccia per la redazione del contratto da stipularsi con la Committenza di tipo privato.

Tale schema risulta composto da una serie di articoli consigliati (in caratteri neri) e porzioni facoltative (caratteri rossi), sulla scorta dei quali, l'Architetto in accordo con la Committenza, redige il contratto.

Le note inserite in calce alla bozza hanno lo scopo di meglio chiarire la ratio dell'articolato.

# Contratto per prestazioni professionali dell'architetto

Il Sig. ....  
Residente a ..... Via ..... n. ....  
In qualità di (*proprietario, affittuario, acquirente, legale rappresentante o espressamente delegato ecc.*) .....  
.....  
Nato a ..... il.....  
Cod. Fisc. ....  
Part. IVA .....

di seguito indicato anche come "COMMITTENTE";

L'Arch. ....  
con Sede in ..... Via..... n.....  
Iscritto all'ALBO DEGLI ARCHITETTI P.P.C della provincia di ..... al n°.....  
Nato a ..... il.....  
Cod. Fisc. ....  
Part. IVA .....

di seguito indicato anche come "PROFESSIONISTA";

e congiuntamente indicati anche come "LE PARTI" e ciascuna di esse "LA PARTE";

## PREMESSO CHE<sup>1</sup>

- il **committente**, in qualità di<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, pertanto nell'esclusivo interesse dello stesso, intende dar corso all'esecuzione di \_\_\_\_\_ (nel prosieguo le "Opere"), finalizzati a \_\_\_\_\_<sup>3</sup>;
- il **committente** intende avvalersi delle competenze e dell'esperienza di un soggetto professionale, incaricando questi di effettuare Prestazioni Professionali di:<sup>4</sup> \_\_\_\_\_ (di seguito, collettivamente, le "**prestazioni professionali**") e, pertanto, il committente ha deciso di conferire, il relativo incarico al Professionista, avendone altresì valutato e verificato le capacità professionali, tecniche, gestionali ed organizzative relative ai servizi richiesti;
- il **professionista**, in qualità di<sup>5</sup>.... intende accettare l'incarico di effettuare le Prestazioni professionali richieste, dichiarando di disporre della necessaria ed adeguata esperienza, competenza, risorse, nonché delle strutture e del personale idoneo ad eseguire tutte le prestazioni professionali oggetto del presente Contratto<sup>6</sup>;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

## Art. 1 – Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente **Contratto** e rivestono esse stesse carattere negoziale.

## Art. 2 – Natura, oggetto dell'incarico e prestazioni professionali<sup>7</sup>

Con la sottoscrizione del presente Contratto ed ai termini e condizioni dello stesso, il Committente conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico di effettuare le **prestazioni professionali**, qui indicate e descritte e meglio illustrate nell'allegato A del presente contratto, esclusa ogni altra e ulteriore prestazione professionale non specificatamente prevista<sup>8</sup>:

*(Indicare l'oggetto dell'incarico e le prestazioni professionali richieste)*

.....  
.....  
.....

Le prestazioni professionali verranno eseguite in relazione alle **opere** da eseguirsi nel Comune di . . . . .

..... prov. .... dati catastali .....

.....

*(facoltativo)*

di cui il committente dichiara d'avere (o non avere) piena e completa disponibilità in merito alle prestazioni professionali oggetto di affidamento.<sup>9</sup>

*(facoltativo)*

Sono escluse dal presente incarico le seguenti prestazioni<sup>10</sup>:

- .....
- .....
- .....
- e tutte le prestazioni non espressamente indicate nel presente Contratto.

*(facoltativo)*

Eventuali prestazioni specialistiche non comprese nel presente accordo, potranno essere affidate a terzi con incarico diretto da parte del Committente, con espressa esenzione del Professionista da qualsiasi responsabilità in merito.

### **Art. 3 – Determinazione del compenso**

**3.1.** Per le Prestazioni professionali rese in forza del presente incarico, il compenso del **Professionista**, consensualmente concordato secondo la parcella<sup>11</sup>, costituente allegato e parte integrante del presente Contratto, ammonta ad € \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_ euro), oltre all'IVA ed al contributo Inarcassa nella misura di legge al momento dell'emissione delle fatture.

**3.2.** Il costo presunto delle Opere ai fini della determinazione del del compenso, viene stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della legge 27/2012 in relazione all'importanza dell'opera in (es. m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ x €/ m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_) = € \_\_\_\_\_.

**3.3.** Il compenso previsto comprende, oltre all'onorario, gli oneri e le spese.

*(indicare dettagliatamente quali oneri e spese sono compresi nel calcolo della parcella allegata in modo forfettario oppure che gli stessi verranno esposti a piè di lista)*

**3.4.** Il compenso si intende fisso ed invariabile a tutti gli effetti per le prestazioni professionali previste nel contratto, escluse eventuali anticipazioni corrisposte dal Professionista in favore e per conto del Committente, quali, a mero titolo esemplificativo, Diritti di segreteria, marche da bollo, diritti catastali, etc. e comprende la produzione di copie degli elaborati progettuali nel numero necessario

all'ottenimento del titolo abilitativo e n. . . . . copie supplementari ad uso del cliente e dell'impresa esecutrice.

**3.4.1.** Eventuali copie aggiuntive degli elaborati, richieste dal Committente, oltre alle copie indicate al punto precedente, con esclusione di schizzi e disegni preparatori, saranno imputate al costo.

**3.5.** Il committente fornisce al professionista la seguente documentazione .....

**Il Committente potrà richiedere al Professionista di accedere in proprio nome e conto ai Pubblici Uffici onde reperire tale documentazione con addebito dei compensi per le prestazioni professionali rese.**

**3.6.** Il compenso è soggetto a variazione in conseguenza di:

**a) variazione dell'importo delle opere**

In presenza di contratto, nel caso di variazione dell'importo delle opere, sia in aumento, sia in riduzione, si adotterà il seguente criterio:

- 1) Scostamento inferiore al .... **(es. 10%)** rispetto all'importo previsto nel contratto: l'importo del compenso previsto nel contratto rimarrà invariato
- 2) Scostamento compreso tra il .... **(es. 10%)** ed il .... **(es. 40%)** rispetto all'importo previsto nel contratto: l'importo del compenso verrà ricalcolato utilizzando lo stesso criterio adottato per il contratto, e pertanto applicando la stessa percentuale, di aumento o riduzione, sull'importo da corrispondere in esso stabilito.
- 3) Scostamento oltre il .... **(es. 40%)** rispetto all'importo previsto nel contratto: l'importo del compenso sarà ricalcolato in accordo con la Committenza.

**b) variazione delle prestazioni**

In presenza di contratto, nel caso di variazione delle prestazioni richieste, si adotterà il seguente criterio:

- 1) Se le ulteriori prestazioni richieste sono relative ad attività inerenti e/o conseguenti a quelle previste dal contratto, per la determinazione del compenso verranno utilizzati gli stessi criteri in esso contenuti
- 2) Se le ulteriori prestazioni richieste non sono relative ad attività inerenti e/o conseguenti a quelle previste dal contratto, dovrà essere determinato preventivamente in accordo con la Committenza.

**Art. 4 – Modalità di espletamento dell'incarico**

**4.1.** Il Professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario all'espletamento dell'incarico con competenza, perizia e diligenza.

**4.2.** Il Professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità.

**Art. 5 – Polizza assicurativa<sup>12</sup>**

Il Professionista ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 convertito in legge il 22/03/2012 informa il Committente che a sua tutela è in vigore una polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ della compagnia \_\_\_\_\_ e con validità sino al \_\_\_\_\_ per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

*(facoltativo)*

## **Art. 6 – Termini per l'espletamento dei servizi professionali**

6.1. I servizi professionali così come descritti all'art.1 verranno conclusi entro i termini seguenti, salvo cause di forza maggiore.

*(esempio progettazione architettonica)*

### FASE 1

- studio di prefattibilità architettonica
- progetto di massima dell'edificio e preventivo sommario

*(facoltativo)* Tempistica: giorni \_\_\_\_\_ dalla sottoscrizione del presente Contratto.

### FASE 2

- progetto per il rilascio del permesso di costruire
- presentazione pratica in Comune per il rilascio del titolo abilitativo

*(facoltativo)* Tempistica: giorni \_\_\_\_\_ dall'accettazione da parte del Committente delle prestazioni di cui alla Fase 1.

### FASE 3

- progetto esecutivo architettonico
- computo metrico estimativo
- redazione di particolari costruttivi
- prefigurazione architettonica d'insieme (render)
- eventuali richieste parere preventivo per CPI (VVF), Soprintendenza Beni Architettonici-Ambientali, ecc.

*(facoltativo)* Tempistica: giorni \_\_\_\_\_ dal ricevimento della comunicazione del parere favorevole dell'U.T.C. al rilascio del permesso di costruire.

6.2. Ai fini dei termini per l'espletamento dell'incarico non vengono considerati tempi amministrativi per l'emissione di pareri e/o nulla/osta.

Il Professionista si impegna a rispettare i termini assegnati nelle singole fasi delle prestazioni.

6.3. Diverse programmazioni o suddivisione delle fasi, eventuali proroghe o differimenti temporali, dovute ad esigenze del progetto o richieste del Committente, verranno preventivamente concordate tra le parti.

6.4. I termini per l'espletamento dell'incarico subiranno automaticamente le dilatazioni corrispondenti alle proroghe o differimenti di cui al capoverso precedente.

6.5. Le variazioni rispetto al programma temporale di cui al presente articolo che il Professionista dovesse riscontrare come effettive o prevedere come possibili, dovranno essere tempestivamente comunicate in forma scritta a cura di quest'ultimo al Committente.

## **Art. 7 – Fatturazione e pagamenti**

7.1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 4 avverrà secondo le seguenti modalità e termini:

- primo acconto (fondo spese) pari al \_\_\_\_% dell'onorario alla firma del presente contratto;
- secondo acconto, pari al \_\_\_\_% dell'onorario entro.....;
- terzo acconto, pari al \_\_\_\_% dell'onorario, entro.....;
- il saldo, pari al \_\_\_\_% dell'onorario, entro.....

7.2. Alle scadenze sopra indicate verrà emesso dal Professionista l'avviso di fattura per l'importo corrispondente.

7.3. Le fatture saranno emesse al momento del pagamento che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data del relativo avviso.

7.4. Le fatture dovranno essere intestate a \_\_\_\_\_ con l'indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale effettuare il bonifico bancario.

7.5. In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti a carico del Committente gli interessi moratori determinati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n° 231, fermo restando il diritto agli ulteriori danni e la facoltà per il professionista di risolvere il contratto per il grave inadempimento.

7.6. Il pagamento avverrà tramite \_\_\_\_\_ (assegno bancario, bonifico)<sup>13</sup>

*(facoltativo)*

#### **Art. 8 – Penali, recesso, sospensione e risoluzione del presente contratto a carico del Professionista**

8.1. Il mancato rispetto, per cause imputabili al Professionista, delle scadenze corrispondenti ai tempi previsti al precedente art. 9, comporterà una penale, a carico del medesimo, pari allo 0,5÷1‰ (zero virgola cinque ÷ uno per mille) del compenso stabilito per le singole fasi, per ogni giorno di ritardo, con un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo finale delle competenze spettanti al Professionista.

Qualora il ritardo per cause imputabili al Professionista, si protraesse oltre giorni \_\_\_\_\_ il Committente, previa messa in mora mediante nota scritta, avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, corrispondendo al Professionista i soli compensi maturati per le prestazioni effettivamente svolte.

#### **Art. 9 – Revoca incarico professionale o sospensione temporanea dell'incarico e contestazioni relative alle prestazioni professionali.**

9.1. Fermo restando che il presente contratto non prevede la facoltà di recesso o di sospensione temporanea del Committente, il Professionista avrà la facoltà di accettare l'eventuale revoca, recesso o sospensione alle seguenti condizioni<sup>14</sup>:

1) integrale pagamento delle prestazioni rese fino al momento dell'intervenuta revoca o sospensione;

2) pagamento di una somma pari al .....% (aumento percentuale a risarcimento della quota di mancato guadagno o spese sostenute)<sup>15</sup> dei compensi dovuti fino alla conclusione dell'incarico;

9.2. A fronte del pagamento di quanto previsto al punto che precede, Il Professionista fornirà al Committente i files della documentazione elaborata fino al momento della revoca dell'incarico, ferma restando la proprietà intellettuale della medesima ai sensi del successivo art. 12.

9.3. Resta salva la facoltà delle parti di addivenire a un diverso accordo che dovrà avere forma scritta.

9.4. Il committente rinuncia al diritto di proporre contestazioni o eccezioni circa le prestazioni professionali rese dal professionista, fino al momento dell'effettivo pagamento dei compensi professionali previsti con riserva di ripetere eventualmente quanto risultasse non dovuto.

9.5. Il professionista potrà recedere dal contratto in qualunque momento con congruo preavviso onde consentire al Committente di incaricare il nuovo Professionista senza subire disagi e ritardi in ordine all'esecuzione delle opere e dei servizi professionali oggetto del contratto<sup>16</sup>.

*(facoltativo)*

#### **Art. 10 – Diritti d'autore e proprietà degli elaborati originali**

10.1. La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d'autore del progetto e di quanto altro rappresenta oggetto del presente contratto sono riservati al Professionista, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del Codice Civile, della legge 633/41 “**protezione dei diritti d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**” e successive modifiche ed integrazioni.

10.2. Il Professionista ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore; il Committente, per sé, eredi ed aventi causa, rilascia fin da ora il proprio consenso alla pubblicazione, rinunciando ad ogni corrispettivo e/o indennità, fermo restando in ogni caso, il dovere del Professionista di garantire al Committente l'assoluta riservatezza dei dati relativi alla proprietà e alla ubicazione dell'intervento che non saranno in alcun modo resi noti, fatta salva esplicita autorizzazione del Committente.

10.3. Il Committente che intendesse rendere pubblica l'opera progettata dall'architetto è tenuto a citare il nome del Professionista, salvo diversa disposizione dello stesso.

10.4. Secondo le disposizioni della Legge 633/41, all'articolo 20, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione, diritto da esercitarsi nei termini e alle condizioni della disposizione citata trattandosi di opere dell'architettura.

#### **Art. 11 – Tutela trattamento dati personali**

11.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Professionista informa il Committente che il trattamento dei dati che Lo riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.

11.2. Il Professionista dichiara inoltre di essere stato informato dei soggetti, delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati da parte del Committente e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs.

11.3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Professionista ed il Committente esprimono il consenso affinché vengano raccolti, conservati, utilizzati i dati di cui verranno in possesso ai fini contabili e fiscali connessi con l'adempimento del presente contratto.

11.4. Autorizzano altresì il Committente ed il PProfessionista a trasmettere tali dati a terzi qualificati, per adempimenti di legge e contrattuali.

11.5. Il Professionista si riserva di demandare, in funzione di supporto alla normale attività di elaborazione lo svolgimento di particolari e/o specifiche operazioni a soggetti esterni che acquisiranno e/o elaboreranno dati esclusivamente per le finalità connesse alla costituzione, gestione ed esecuzione dei lavori di cui all'incarico conferito.

*(facoltativo)*

#### **Art. 12 – Segretezza, riservatezza**

Il Professionista si impegna alla massima riservatezza per se e per i propri dipendenti e collaboratori, in relazione ai dati forniti dalla committenza anche nella fase precontrattuale anche in relazione a disegni, specifiche e qualunque altro documento consegnatogli per l'esecuzione dei **servizi Professionali**; tutta la documentazione e le informazioni tecniche fornite dal Committente dovranno

essere considerate di carattere strettamente riservato ed al termine dei Servizi sarà restituita al Committente.

**Art. 13 – Controversie e foro competente**

Tutte le controversie o contestazioni che dovessero insorgere tra le parti relativamente allo svolgimento dell’incarico che non si fossero potute definire in via bonaria o attraverso la conciliazione, saranno deferite in via esclusiva il Foro di . . . . . (inserire preferibilmente il foro di competenza dell’Architetto).

**Art. 14 – Disposizioni finali**

14.1. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente Contratto si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile artt. 2222 e successivi, ai parametri professionali vigenti e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

14.2. Si dà atto che il presente Contratto, redatto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d’uso, i cui oneri fiscali saranno a carico del Committente.

14.3. Il committente dichiara, inoltre, che le prestazioni di cui al presente incarico sono state oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del Professionista che, ai sensi dell’ art. 9 della L. 27/2012 ha fornito ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento di conferimento fino alla conclusione dell’incarico, nonché tutte le spiegazioni richieste per la piena comprensione di quanto riportato e dichiara quindi di accettarne il contenuto.

14.4. Il committente dichiara, inoltre, infine di aver ricevuto prima della firma, copia integrale del presente documento, composto di n° \_\_\_ facciate, di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il Professionista ogni clausola e condizione.

14.5. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è frutto di negoziazione per ogni singola clausola, non trattandosi di modulo o formulario prestampato. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tuttavia, al fine di eliminare qualsivoglia dubbio interpretativo, si approvano espressamente i seguenti articoli di contratto<sup>17</sup>:

Letto, confermato e sottoscritto.

....., li .....

## **ALLEGATO A : PRESTAZIONI E COMPENSI**

*(Elenco esaustivo delle prestazioni parziali con i relativi compensi riferiti ad ogni prestazione, evidenziando il dettaglio di ciascuna di esse.*

*Si consiglia di dettagliare il calcolo delle prestazioni in modo tale da poter applicare l'art. 3.6 del presente contratto)*

**ESTRATTO NORMATIVA da CODICE CIVILE**  
**CAPO IV - INTERPRETAZIONE CONTRATTO**

Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti.

[I]. Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

[II]. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto [1326].

Articolo 1363 - Interpretazione complessiva delle clausole.

[I]. Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Articolo 1364 - Espressioni generali.

[I]. Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

Articolo 1365 - Indicazioni esemplificative.

[I]. Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

Articolo 1366 - Interpretazione di buona fede.

[I]. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede [1337, 1375].

Articolo 1367 - Conservazione del contratto.

[I]. Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno [1424].

Articolo 1368 - Pratiche generali interpretative.

[I]. Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.

[II]. Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore [2082], le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.

Articolo 1369 - Espressioni con più sensi.

[I]. Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

Articolo 1370 - Interpretazione contro l'autore della clausola.

[I]. Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto [1341] o in moduli o formulari [1342] predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro [1366].

Articolo 1371 - Regole finali (1).

[I]. Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo [1362 ss.], il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato [1184, 1286], se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti [1374], se è a titolo oneroso.

---

<sup>1</sup> La presenza della premessa può assumere rilevanza in ordine a specifici profili e, in particolare, circa l'esistenza di una trattativa precontrattuale (la cui interruzione ingiustificata da parte del committente può costituire comunque autonoma fonte di risarcimento), indica e descrive le qualità delle parti e la natura del contratto, atteso che il contratto deve interpretarsi secondo buona fede anche in relazione alla qualità delle parti e alle loro intenzioni (cfr. estratto normativo punto I, canoni ermeneutici interpretazione del contratto).

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, società di gestione del Fondo, in qualità di legale rapp.te pro tempore della società XY, etc. Trattasi di indicazione utile posto che è interesse del Professionista verificare e valutare se la Committenza risulta rappresentata dal soggetto conferente l'incarico.

<sup>3</sup> Pare opportuno distinguere le "Opere" dalle "Prestazioni professionali", onde ovviare ad agevoli quanto fumose contestazioni e doglianze da parte della committenza, la quale potrebbe lamentare una responsabilità professionale in ordine a specifiche doglianze da muoversi nei confronti degli esecutori delle opere e, comunque, risulta utile ai fini della determinazione della variazione dei compensi professionali in ordine alla variazione del costo delle opere. Sul punto vedi anche le note seguenti.

<sup>4</sup> A titolo esemplificativo: (i) rilievo, (ii) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, (iii) direzione lavori e assistenza al collaudo, (iv) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, (v) progettazione e direzione lavori impiantistica e strutturale, (vi) prevenzione incendi, (vii) accatastamento finale, etc; N.B. in premessa non è necessario il dettaglio delle singole prestazioni ma risulta utile sussumere tali attività nell'ambito della definizione complessiva di "prestazioni professionali".

<sup>5</sup> Sarebbe opportuno indicare i tratti distintivi del professionista onde, da una parte, evidenziare i connotati di professionalità, competenza, capacità, etc anche a fini comunicativi e divulgativi e risulta utile anche al fine di escludere nel mandato specifiche competenze che il committente potrebbe pretendere onde lamentare poi una eventuale responsabilità professionale;

<sup>6</sup> *Contratto*: indica e descrive la presente pattuizione comprensiva degli allegati e delle premesse.

<sup>7</sup> Si ritiene opportuno integrare nel medesimo punto l'oggetto dell'incarico e l'elenco delle prestazioni professionali onde ovviare a fraintendimenti e problematiche di carattere ermeneutico e interpretativo, stante anche quanto previsto in premessa.

<sup>8</sup> Si ritiene opportuno indicare genericamente le "prestazioni professionali" anche in questa sede onde incedere in un maggiore dettaglio nell'allegato che dovrà venire sottoscritto dalla Committenza. In tale allegato, sarebbe opportuno prevedere degli spazi che possono venire integrati dalle Parti in sede di sottoscrizione del contratto onde specificare nel dettaglio quanto rientra nel mandato professionale.

<sup>9</sup> Trattasi di clausola ridondante posto che negli allegati sono previsti i documenti che il Committente deve fornire al Professionista e dai quali potrà desumersi la qualità dei titoli in possesso alla Committenza, fermo restando che nulla vieta che l'incarico venga reso a favore di terzi (si pensi al Padre che intende farsi carico della ristrutturazione della casa del figlio).

<sup>10</sup> Non pare opportuno utilizzare tale clausola posto che possono sorgere delle contestazioni in relazione a quanto specificatamente indicato e quanto non espressamente escluso. In ordine alle prestazioni professionali rese da soggetti terzi per le quali è prevista una responsabilità solidale potrebbe risultare necessario specificare nella clausola le prestazioni professionali escluse dal mandato in quanto di competenza del soggetto terzo del quale dovranno venire indicati i dati anagrafici. Nel caso di incarico professionale conferito dal professionista a soggetti terzi, nel mandato pare opportuno prevedere una clausola del seguente tenore: *"Il professionista incaricato si obbliga a manlevare e tenere indenne il Mandante da qualsivoglia pretesa vantata dalla Committenza in ordine alle prestazioni professionali rese sotto qualsivoglia profilo anche nell'ipotesi in cui possa venire lamentata una responsabilità solidale"*.

<sup>11</sup> Fare riferimento all'**allegato A**.

<sup>12</sup> Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.P.R. 137/2012 l'assicurazione professionale diviene obbligatoria a far data dal 15 agosto 2013.

<sup>13</sup> Per i possessori di POS inserire tale modalità di pagamento.

<sup>14</sup> La revoca o il recesso dell'incarico non sono facoltà del Committente il quale, in caso di recesso o revoca non matura il diritto alla sospensione dei compensi professionali dovuti.

<sup>15</sup> Tenere come riferimento il 25% massimo, così come stabilito dall'art. 18 della legge n. 143/49

<sup>16</sup> Viene prevista la facoltà di recesso del professionista il quale se indica un preavviso congruo consente al committente di ovviare a disagi e ritardi, facoltà che viene, invece, negata al committente posto che il professionista subisce certamente un danno derivante anche dalla mancata accettazione di altri incarichi.

<sup>17</sup> Una volta confermata la numerazione, indicare le clausole relative al recesso, revoca, penali e competenza giudiziale.